

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 02

del 7.1.2011

O G G E T T O

Attivazione ricorso al T.A.R. Puglia-Bari avverso i pareri resi della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sugli interventi edilizi nel centro storico operati dalla proprietà "Nanna" – Incarico a legale.

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- pendono dinanzi al TAR Puglia-Bari giudizi relativi a ricorsi promossi dalla proprietà "Nanna" avverso provvedimenti adottati dall'Ufficio Tecnico Comunale per sanzionare gli interventi edilizi effettuati da detta proprietà presso un immobile alla Via Arco Chiesa Vecchia civico n. 19, non autorizzati dal competente ufficio comunale;
- in data 22.07.2010 la 3^a Sezione del TAR ha emesso ordinanza con cui in parte ha respinto il ricorso (in quanto i lavori realizzati al torrino scala e alla parete muraria richiedono il pronunciamento della Soprintendenza, non ancora avvenuto), in parte lo ha accolto con riferimento alle opere condominiali per le quali non sono stati evidenziati abusi;
- in data 11.11.2010 (prot. n. 10665), in data 29.11.2010 (prot. n. 11413 e n. 11464) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, fra l'altro evidenziando che gli interventi operati dalla proprietà sono stati effettuati prima del parere della Soprintendenza e quindi senza tale parere, ritiene che il torrino del vano scala non determina danno all'immobile (il Duomo di Molfetta) e possa quindi essere conservato (parere dell'11.11.2010), per poi esprimere parere favorevole alla esecuzione delle opere così come rappresentate nei relativi elaborati grafici ed in variante a quanto originariamente approvato con nota n. 3199 del 29.05.2008 (parere del 29.11.2010 prot. n. 11464).

Ritenuto di dover impugnare dinanzi al TAR Puglia-Bari i sopra citati pareri della Soprintendenza, dando mandato a tale scopo all'Avv. Carlo Tangari, che già patrocina l'Ente negli altri giudizi;

Atteso che:

- La Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 del 27.06.2005 (Sezioni Unite), in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 (Sezione 6^a), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;
- In assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell'avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Visto lo Statuto Comunale che, fra i compiti assegnati ai Dirigenti dall'art. 78, non prevede l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, né tale previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1025 in data 30.11.1998;

Vista la sentenza n. 6399 emessa dalla 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 26.10.2006, la quale ha esplicitato il principio che la deliberazione giuntale di autorizzazione alle liti rappresenta una condizione di efficacia e non requisito di

validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, ma sempre prima che la causa passi in decisione con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi.;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non è rilevante il parere del Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di impugnare con apposito ricorso dinanzi al TAR Puglia-Bari i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari con note dell'11.11.2010 prot. n. 10665, del 29.11.2010 prot. n. 11413 e n.11464, afferenti gli interventi edilizi effettuati dalla proprietà "Nanna" all'immobile sito alla Via Arco Chiesa Vecchia civico n. 19 nel Centro Storico di Molfetta.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari alla Via Piccinni n. 150.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento determinativo ad erogare in favore del professionista l'acconto previsto per spese e competenze legali, giusta delibera di G.C. n. 106 in data 07.03.2002.
- 6) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.